

Codice A1616A

D.D. 10 luglio 2026, n. 512

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della l.r. n. 31/2000 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", al Politecnico di Torino, per l'importo contrattuale di euro 14.640,00 (oneri ..



ATTO DD 512/A1616A/2026

DEL 10/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1616A - Sviluppo energetico sostenibile

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della l.r. n. 31/2000 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", al Politecnico di Torino, per l'importo contrattuale di euro 14.640,00 (oneri fiscali e altri oneri inclusi). Assunzione di impegni di spesa per un totale di euro 14.640,00 sul capitolo 125437 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027. (CIG BBF11DD0DD)

Premesso che:

la legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e ss.mm.ii. dedica l'articolo 3 alle norme tecniche e divieti. Questo articolo, integrato dai commi 2 bis e 2 ter dalla legge 8 luglio 2025, n.9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025) così dispone:

"1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A.

2. Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'articolo 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera c), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità al progetto e alle disposizioni della presente legge, fermi restando gli adempimenti, ove applicabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

2 bis. Tutti gli impianti di illuminazione e le sorgenti luminose evitano la generazione di

inquinamento luminoso ed ottico. Le emissioni luminose provenienti da tali impianti non danno luogo, all'interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dalla Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e quelle della normativa UNI.

2 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua le limitazioni previste dal comma 2 bis.”

Preso atto, alla luce dei nuovi disposti normativi, dell'esigenza di ottenere un supporto qualificato dal punto di vista tecnico e scientifico al fine di individuare e analizzare i parametri tecnici necessari a dare attuazione dei suddetti commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 della L.R. 31/2000 e ss.mm.ii..

Considerato che il Politecnico di Torino risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle prestazioni contrattuali.

Visti i contatti e le interlocuzioni preliminari prese con il dipartimento DENERG del Politecnico di Torino, risultate positive per quanto riguarda gli obiettivi dell'incarico, si valuta di procedere con trattativa diretta con tale operatore economico.

Con Numero di RDO 6284200 è stata pertanto pubblicata sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) la trattativa diretta rivolta al Politecnico di Torino per l'affidamento del servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della legge regionale n. 31/2000 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" al prezzo così dettagliato:

euro 12.000,00 di importo dell'offerta;

euro 2.640,00 di IVA al 22%

per un importo complessivo, oneri fiscali e altri oneri di legge inclusi, pari a euro 14.640,00.

Vista la normativa statale vigente in materia di affidamento di servizi, con particolare riferimento: all'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e ss.mm.ii. che, nel disciplinare le procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

all'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 in cui si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

all'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che prevede che l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;

all'art. 54, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che prevede che agli affidamenti diretti non è applicabile

quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Verificato che per effetto del combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 50 c. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a euro 140.000 non ricorre l'obbligo di inserimento nella relativa programmazione.

Dato atto che non sono attive convenzioni o accordi quadro di Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. o della Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla procedura di approvvigionamento di cui trattasi, nonché prezzi di riferimento stabiliti da ANAC ai sensi del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Ritenuto pertanto opportuno avviare, sulla base del quadro normativo sopra richiamato, una procedura di affidamento diretto per il servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla procedura di affidamento del servizio, la Dott.ssa Elisa Guiot, Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino.

Precisato che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento di cui all'oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto, in considerazione del valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Dato atto che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, è stata perfezionata la trattativa diretta n. 6284200 nei confronti del Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, CF/P. IVA 00518460019, per l'erogazione del servizio di supporto, avente per oggetto le seguenti attività:

- analisi dettagliata della legge regionale n. 31/2000 e ss.mm.ii. attualmente in vigore;
- analisi del quadro di riferimento legislativo, normativo e scientifico, in ambito nazionale e internazionale, con attenzione sia allo stato dell'arte che ai tavoli di lavoro in materia di inquinamento luminoso attualmente in corso;
- identificazione e giustificazione di requisiti limite di illuminamento e luminanza ad integrazione della legge 31/2000 e ss.mm.ii. per quanto richiesto all'art. 3 comma 3 bis;
- identificazione di eventuali ulteriori adeguamenti o integrazioni al testo della legge che si rendessero necessari per garantire la conformità del documento alle più recenti linee guida sull'inquinamento luminoso.
- supporto scientifico nelle attività di presentazione al Consiglio Regionale e comunicazione delle integrazioni al testo di legge (un evento in presenza e/o online).

Considerato che il Politecnico di Torino ha presentato in data 27/05/2026 un'offerta di euro 12.000,00 o.f.e. e che l'offerta è ritenuta congrua.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 48, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023, il contratto che si intende stipulare non presenta un interesse transfrontaliero certo.

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della l.r. n. 31/2000 e ss.mm.ii., al Politecnico di Torino, per l'importo contrattuale di euro 14.640,00 (oneri fiscali e altri oneri inclusi), a seguito di trattativa diretta perfezionata, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, con CIG BBF11DD0DD.

Effettuati i controlli comprovanti i requisiti di ordine generale ex artt. 36 e 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Ritenuto quindi di:

approvare con la presente determinazione dirigenziale il capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 del d.lgs. 36/2023 del servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della legge regionale n. 31/2000 e ss.mm.ii. al Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, CF/P. IVA 00518460019 (Cod. benef. 75969), per l'importo contrattuale di euro 14.640,00 o.f.i., di cui euro 2.640,00 di IVA al 22%.

Dato atto che:

- al servizio in oggetto è associato il CIG n. BBF11DD0DD;
- il contratto verrà stipulato mediante documento generato dalla piattaforma MePA e le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare, sono quelle riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel capitolato tecnico allegato al presente atto, oltre a quanto stabilito nel d.lgs. 36/2023.

Rilevata pertanto la necessità di impegnare a favore del Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, CF/P. IVA 00518460019 (Cod. benef. 75969) la somma complessiva di euro 14.640,00 sul capitolo 125437 relativo alle SPESE PER APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI E ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO (L.R. 23/2002) sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, nel seguente modo:
euro 11.712,00 (pari all'80% dell'importo totale) sull'annualità 2026;
euro 2.928,00 (pari al 20% dell'importo totale) sull'annualità 2027.

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1702 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Dato atto che:

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- gli impegni assunti con il presente provvedimento sono esigibili nell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027;
- il servizio verrà liquidato entro 30 gg dal ricevimento di fattura elettronica, debitamente controllata e verificata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale (codice univoco ufficio IPA: E6A9MX) e previa verifica della regolarità contributiva;
- trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono previsti oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 c. 9 del d.lgs. 36/2023);

- la spesa è di natura non ricorrente, fondi *freschi*.

Ritenuto di attestare che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti della legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028".

Tutte le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e smi.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9/2021 e s.m.i.).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024. "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361".

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16 luglio 2021;
- il D.P.G.R. n. 11/R del 21 dicembre 2023. Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R;
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. N. 1-2209/2026/XII del 09/02/2026 " Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 ai sensi del decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di approvare con la presente determinazione dirigenziale, per il servizio oggetto del presente provvedimento, il capitolato tecnico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., il servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della legge regionale n. 31/2000 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" al Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, CF/P. IVA 00518460019 (Cod. benef. 75969), per l'importo contrattuale di euro 14.640,00 o.f.i. , di cui euro 2.640,00 di IVA al 22%;
3. di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo lo schema di contratto generato dal Mercato elettronico della P.A. (Trattativa Diretta n. 6284200 del 04/06/2026);
4. di impegnare a favore del Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, CF/P. IVA 00518460019 (Cod. benef. 75969) la somma complessiva di euro 14.640,00 sul capitolo 125437 relativo alle SPESE PER APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI E ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO (L.R. 23/2002) sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, nel seguente modo:
euro 11.712,00 (pari all'80% dell'importo totale) sull'annualità 2026;
euro 2.928,00 (pari al 20% dell'importo totale) sull'annualità 2027;
5. di dare atto che:
 - le transazioni elementari collegate agli impegni di spesa sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono previsti oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108 c. 9 del D.Lgs 36/2023);
6. di provvedere alla liquidazione delle fatture emesse entro 30 giorni dal loro ricevimento a seguito di verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale (codice univoco ufficio IPA: E6A9MX) e della regolarità contributiva;
7. di dare atto che Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore di esecuzione del contratto (D.E.C.) è la dott.ssa Elisa Guiot, dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile firmatario del provvedimento, la quale, in riferimento all'affidamento oggetto del presente provvedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi;

8. di disporre la trasmissione dei dati relativi al presente affidamento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. .

Si dispone la pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo (art. 120 del d.lgs. 104/2010 e s.m.i.).

LA DIRIGENTE (A1616A - Sviluppo energetico sostenibile)
Firmato digitalmente da Elisa Guiot

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CAPITOLATO_TECNICO_inquinamento_luminoso_def.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2003: servizio di supporto per l'analisi e la predisposizione di provvedimenti attuativi integrativi della Legge Regionale n. 31/2000 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".

Indice generale

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE.....	2
Art. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP).....	2
Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	2
Art. 4 - CONTENUTI TECNICI DEL SERVIZIO.....	3
Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
Art. 6 - TIPO DI PROCEDURA.....	4
Art. 7 - IMPORTO A BASE D'ASTA.....	4
Art. 8 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E ASSISTENZA TECNICA.....	4
Art. 9 - CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
Art. 10 – SUBAPPALTO.....	5
Art. 11 - CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	5
Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 13 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	6
Art. 14 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	6
Art. 15 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI.....	7
Art. 17 – GARANZIE.....	7
Art. 18 – APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE.....	7
Art. 19 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	7
Art. 20 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	7
Art. 21 - CHIARIMENTI.....	8
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	8
Art. 24 - NORMA DI CHIUSURA.....	9

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE

Ente: Regione Piemonte
Direzione: Ambiente, Energia e Territorio
Settore: Sviluppo Energetico Sostenibile
Indirizzo: Piazza Piemonte 1 - Torino
PEC: sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
Tel.: 011 432 3176 / 4462

Art. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Il RUP del presente progetto è il dirigente pro tempore del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e ss.mm.ii. dedica l'articolo 3 alle norme tecniche e divieti. Questo articolo, integrato dai commi 2 bis e 2 ter dalla legge 8 luglio 2025, n.9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025) così dispone:

"1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A.

2. Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'articolo 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera c), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da

un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità al progetto e alle disposizioni della presente legge, fermi restando gli adempimenti, ove applicabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

2 bis. Tutti gli impianti di illuminazione e le sorgenti luminose evitano la generazione di inquinamento luminoso ed ottico. Le emissioni luminose provenienti da tali impianti non danno luogo, all'interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dalla Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e quelle della normativa UNI.

2 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua le limitazioni previste dal comma 2 bis.”

In considerazione dei nuovi disposti normativi è emersa l'esigenza di ottenere un supporto qualificato dal punto di vista tecnico.

CPV 79419000-4 - Servizi di consulenza di valutazione

Art. 4 - CONTENUTI TECNICI DEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a realizzare la prestazione, che gli viene affidata, avente ad oggetto l'individuazione e l'analisi di idonei parametri tecnici da utilizzare ai fini della predisposizione della deliberazione di Giunta Regionale in attuazione dei suddetti commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 della L.R. 31/2000 e ss.mm.ii..

Lo svolgimento della prestazione affidata, per addivenire ai suddetti risultati, deve includere le seguenti attività:

- analisi dettagliata della legge attualmente in vigore;
- analisi del quadro di riferimento legislativo, normativo e scientifico, in ambito nazionale e internazionale, con attenzione sia allo stato dell'arte che ai tavoli di lavoro in materia di inquinamento luminoso attualmente in corso;
- identificazione e giustificazione di requisiti limite di illuminamento e luminanza ad integrazione della legge 31/2000 e ss.mm.ii. per quanto richiesto all'art. 3 comma 3 bis;
- identificazione di eventuali ulteriori adeguamenti o integrazioni al testo della legge che si rendessero necessari per garantire la conformità del documento alle più recenti linee guida sull'inquinamento luminoso.

Le predette attività devono essere oggetto di confronto con il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile prima della presentazione di una relazione finale.

E' inoltre richiesto un supporto scientifico nelle attività di presentazione al Consiglio Regionale e comunicazione delle integrazioni al testo di legge (un evento in presenza e/o online).

Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura si svolge sulla base delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici).

Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, in linea generale:

- a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Art. 6 - TIPO DI PROCEDURA

Affidamento diretto di servizi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii, mediante trattativa diretta con un unico operatore economico attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura organica dei servizi non giustifica la suddivisione in diversi lotti funzionali.

Art. 7 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta per l'affidamento dell'attività a carico di Regione Piemonte è pari a € 12.000,00 IVA esclusa. Su tale base, al netto dell'IVA, l'Operatore Economico dovrà presentare, mediante il MePA, il prezzo proposto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione alla natura dei servizi oggetto dell'appalto, non sono rilevabili rischi interferenziali e di conseguenza, i relativi costi sono pari a Euro 0,00 (zero); non è altresì necessaria la redazione del Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Quadro economico:

Voce di spesa	Importo (€)
Importo contrattuale	12.000,00
IVA (22%)	2.640,00
TOTALE COMPLESSIVO	14.640,00

Art. 8 - COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E ASSISTENZA TECNICA

Al fine di garantire l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento nei modi e nei tempi prestabiliti, l'Affidatario svolgerà la prestazione affidata sotto la Direzione Scientifica della Prof.ssa Anna Pellegrino, con specifiche competenze, esperienze e capacità professionali, e con la collaborazione del Laboratorio di Analisi e Modellazione dei Sistemi Ambientali (LAMSA).

L'Affidatario si impegna, inoltre:

- a presenziare a incontri periodici con la Stazione Appaltante, anche in modalità da remoto, ai fini del necessario confronto in merito alle attività da svolgere nonché per la condivisione dello stato di avanzamento delle attività;
- a mettere a disposizione una figura professionale ("Responsabile Scientifico") per il coordinamento con gli uffici della Stazione Appaltante, a fornire assistenza e supporto tecnico per tutta la durata dell'incarico.

Art. 9 - CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, affidato sulla base della procedura per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. (affidamento diretto di servizi), avrà durata dalla sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività oggetto dell'affidamento (art.4). La consegna del report finale e lo svolgimento di tutte le attività previste dovranno essere eseguiti **entro 6 mesi dalla stipula del contratto**.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e sarà concluso secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il MePA.

L'Aggiudicatario della prestazione sarà tenuto a realizzare le attività entro le tempistiche definite con la Stazione Appaltante, salvo esigenze differenti concordate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., il contratto, ove necessario, potrà essere prorogato per completare e terminare le attività oggetto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 121 c. 11 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., le disposizioni relative alla sospensione dell'esecuzione del servizio risultano applicabili e pertanto il contratto, ove necessario, potrà essere sospeso.

Art. 10 – SUBAPPALTO

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato non è ammesso il subappalto.

Art. 11 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

La proposta di lavoro tecnico economica dovrà essere fatta pervenire dall'operatore economico [via MePA](#) **entro il 27/05/2026 ore 12:00** e dovrà essere composta da:

A – Offerta tecnica

Relazione sintetica in cui venga esplicitata:

- l'esperienza dell'operatore nella materia oggetto dell'incarico;
- le attività che si intendono svolgere.

B – Offerta Economica

Per offerta economica si intende l'indicazione del prezzo per lo svolgimento dell'attività descritta secondo quanto previsto dalla piattaforma MePA.

Viene inoltre richiesta l'ulteriore seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da trasmettersi sempre tramite MePA:

1. DGUE compilato
2. Patto d'integrità
3. Modello tracciabilità dei flussi finanziari
4. Informativa sulla privacy.

Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

La dichiarazione del possesso dei requisiti avverrà attraverso la compilazione del DGUE e sarà verificata dalla Stazione Appaltante attraverso l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0 – ANAC). L'operatore economico si impegna in tal senso a fornire l'autorizzazione necessaria affinché la Stazione Appaltante possa accedere al fascicolo.

L'Amministrazione potrà avvalersi in qualunque momento della facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'operatore economico, in caso di affidamento, deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.

L'operatore economico deve specificare nell'offerta, qualora sussistenti, i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 13 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITA' PROFESSIONALE

L'Operatore Economico deve possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i **requisiti di carattere generale**, ovvero non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., che saranno oggetto di verifica attraverso l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0 – ANAC), nonché i **requisiti di idoneità professionale** dichiarati nell'offerta tecnica di cui all'articolo 11.

Art. 14 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Non è prevista l'esecuzione anticipata del contratto.

Art. 15 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La liquidazione avverrà dietro presentazione di fatturazione elettronica in 2 tranches:

- acconto pari all'80% del totale del servizio a seguito di presentazione della relazione finale come da art. 4 del presente capitolato;
- saldo pari al 20% del totale del servizio al termine delle attività di comunicazione previste dall'incarico;

e previa verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge 2/2009 (DURC).

Tutte le fatture dovranno riportare il CIG (Codice Identificativo Gara), l'oggetto della prestazione e il numero della determinazione dirigenziale di affidamento delle attività.

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

La fattura elettronica, trasmessa al codice univoco ufficio IPA E6A9MX, è accettata dal Responsabile del Settore regionale "Sviluppo Energetico Sostenibile", previa verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge 2/2009 (DURC).

Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Si precisa che l'IVA del 22% è soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e ss.mm.ii.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della tabella di cui all'allegato I.4, essendo l'importo contrattuale inferiore a 40.000,00 euro, il contratto risulta essere esente dall'imposta di bollo.

Art. 17 – GARANZIE

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con riferimento all'affidamento di cui all'oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto, in considerazione del valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Art. 18 – APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Ai sensi dell'art. 57, c. 1 b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento avente natura intellettuale, non si applica l'art. 11 relativo ai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Art. 19 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti dal RUP.

La relazione finale del servizio sarà soggetta ad accettazione - entro 30 giorni dall'invio - da parte del RUP.

Art. 20 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e ss.mm.ii.;
2. l'Affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;

4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5. l'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli standard salariali minimi previsti dalla normativa vigente e i contratti di lavoro coerenti con l'attività in oggetto nonché gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con la prestazione affidata.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'affidatario lasciando indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'Affidatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose della Stazione Appaltante e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 21 - CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate mediante la proposizione di quesiti scritti nella sezione "Richiesta Chiarimenti" del MePA.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE n.2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di affidamento, il trattamento medesimo sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei ed informatici.

L'informativa sarà riportata in un allegato della Trattativa Diretta pubblicata su MePA e sarà oggetto di firma per presa visione e accettazione.

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 122 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 123 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'affidatario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al

termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - NORMA DI CHIUSURA

La presentazione dell'offerta implica, per l'Operatore Economico, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle condizioni generali di contratto del MePA unitamente a quelle specificate nel presente documento e nel contratto sottoscritto con l'Affidatario, oltre a quanto stabilito nel codice civile. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.